



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

(PROVINCIA DI BRINDISI)

IL SINDACO

Consultati gli atti di anagrafe;

CERTIFICA

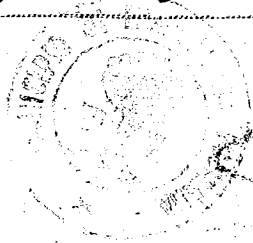
Che il Signor Brescia Giuseppe
nato in Francavilla Fontana il 10-8-908

ha la sua residenza stabile in questo Comune, dalla nascita,
con abitazione in questa Via Selli Santi n. 34

Si rilascia in carta libera per uso caucionare case
popolare

Francavilla Fontana, li 25-5- 1956

IL SINDACO



Brindisi..29.9.67.....

-ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

-ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 13.830.- ✓
versato dal Sig. *Bruma. G. v. p. d. 13.8.57*

Tale somma dovrà essere versata all'interessato perchè ha riscattato l'alloggio. -

MI/ta. -

*Fane. Fontana
C.P. Let. 12 - 2/4*

*Mand. n° 1304
del 20-11-67*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(O)000-----

Prot.n. 348
Uff. Amm. v.

Brindisi, li 31 LUG. 1957

AL SIG.

Brescia Giuseppe
Via Truchessini 12 letto reale Aut. 2
- F. Tentara -

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

1. N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
2. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
3. (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. BRESCIA Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA F.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi patuiti: L. 3.990 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 78 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 Agosto 19 al N. 872

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

II DIRETTORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

 (§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

In sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essa denunziante e (3) ed il

Sig. Bucci Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Francavilla Fontana

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3990 mensili anticipate 47830

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 1958

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1492

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 47830

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. BRESCIA Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 1° lotto

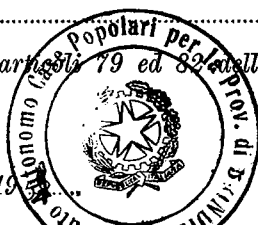
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.990 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1959



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 al N. 1100

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. BRESCIA GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 4260 --- mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 832 24960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 al N. 3099

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 24-11-1951, n. 1870)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. BRESCIA GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/2 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI FRANCAVILLA F.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4260 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, ad 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia alla 25 AGO 1962 al N. 225

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

142
on. Istituto Autonomo
assegnazione Case Popolare
della Prov. di Brescia

Il sottoscritto Brescia Giuseppe
francese di francavilla
fontana con lettera raccoman-
data n. 3434 del 29-5-56
invia, presso codesto Istit-
tuto la mia domanda
compilata di tutto meno
il foglio di £ 500- e il
Certificato Penale che per
motivi in questo momento
invio, contemporaneamente
con preghiera di allegarli
agli altri documenti e
rivolge viva preghiera di
venirmi incontro seve-
ramente

Brescia Giuseppe
francavilla Fontana 1-6-56

Io sottoscritto Andrea Giuseppe di
Antonio, proprietario di una casa a
1° piano, in Via degli Santi n° 34
abitata dall'inquilino Bressia
Giuseppe fu Francesco, dichiaro, che
detto inquilino abita da oltre
due anni, ed è stato sempre
puntuale al pagamento.

Con osservanza

di
Francesco Fontana 26-5-956
Andrea Giuseppe.



CASELLARIO GIUDIZIALE

RICHIESTA DI CERTIFICATO (in carta libera)

Al nome di (cognome e nome) Brescia Giuseppe
 (di o da) _____ e (di o fu) _____
 nato il 10-8-1908 in Francavilla Putana circondario (o stato) _____
 di Brescia si richiede il certificato (generale, penale o
 di capacità civile) penale per (motivo della richiesta) assunzione
con popolari
 Al Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale di Brescia



[Signature]
 IL SINDACO

CERTIFICATO

Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome suindicato risulta:

Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data della decisione; 2. il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3. il dispositivo; 4. per le decisioni penali di condanna il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti, e diminuenti, i benefici di legge concessi, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; 5. gli articoli di legge applicati; 6. le pene accessorie che conseguono alla condanna; 7. la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata; ovvero: **NULLA**.

NULLA



[Signature]
 IL CAPELLARIO

Payat

Inv. 103 W 5342
L 240

**Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette di
Francavilla Fontana**

IL PROCURATORE CAPO

a t t e s t a

che i coniugi Brescia Giuseppe fu Francesco e Argentieri
Maria-Fontana fu Francesco non figurano iscritti nei
registri del catasto fabbricati di questo Distretto.
Rilascia il presente a richiesta del Sig. Brescia Giu-
seppe per uso assegnazione case popolari.

Francavilla Fontana, lì 26/5/1956

IL PROCURATORE CAPO



COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

PROVINCIA DI BRINDISI

del Sig. Breccia Giulio

N. B. - La qualifica di capo famiglia e della professione risultanti dalla presente sono validi soltanto agli effetti anagrafici.

Domiciliato in questo Comune

N. D'ORDINE	COGNOME E NOME	NASCITA			STATO CIVILE	RELAZIONE DI PARENTELA	PROFESSIONE O CONDIZIONE	DATA DI MORTE
		GIORNO	MESE	ANNO				
1	Breccia Giulio	10	8	908	causig.	P.F.	maiestrate	
2	Angelieri M ^{re} Fulvia	30	10	908	-	suog ^{ra}	casalinga	
3	Breccia Francesco	26	1	85	celib.	figlio	cond. di casa	
4	- M. addobato	8	1	41	-	-	-	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Si rilascia il presente in carta libera per uso

causazioni cart. foto tan.

Francavilla Fontana, li 26. 5. 1956

L'Impiegato Responsabile

Finisius

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot.n. 3333
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 2 MAG. 1957

AL SIG.

VIA

Bressia Giuseppe
Carano
Alloggio belli sandi N° 4534
Franc. Font.

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Bredicina lotto 4 scala A interno 2.=

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3.80.=

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n.2 per la stipula del relativo contratto.=

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. 19440 come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi, dal 10 MAG. 1957 al 10 GIU. 1957
£. 1050 vano x vani 3.80 £. 3990 =
- b) - canone consumo acqua normale " 450. =
- c) - contributo nelle spese di illuminazione scale " 50. =
- d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) 13830 =
- e) - deposito spese contrattuali " I. 000. =
- f) - I.G.E. 3% su a) " 120 =

T o t a l e

£. 19440 =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.=

Non presentandosi entro il 10 MAG. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.=

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Istituto Autonomo per
le Case Popolari della
Provincia di Brindisi

29/5/56

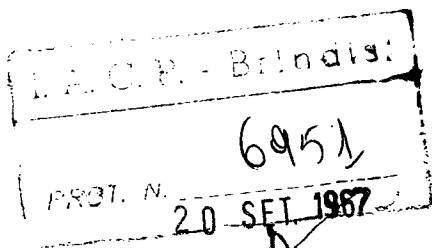
13

Il sottoscritto Brescia Giuseppe fu
Francesco, coniugato, con due figli
a carico, fa viva preghiera
a codesto Istituto, affinché
gli venga incontro.
Ho assoluto bisogno di un'abi-
tazione adeguata alla mia
famiglia. Le rami delle case
popolari di Francavilla ^{fina}
prego vivamente assegnarmi
quanto chiedo; e allego alla
presente quanto per legge è
richiesto

Con osservanza

Brescia Giuseppe

Francavilla Fontana 26.5.56



Francavilla Fontana 18/SETT.1967

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POP.
DELLA PROVINCIA

Brindisi

Il sottoscritto inquilino BRESCIA Giuseppe del 1° Lotto
Case Popolari di Francavilla Fontana, site in Via Cotegno Scala A/3
avendo già sottoscritto presso il notaio Dr. Loiacone il nuovo
contratto di riscatto della sua abitazione, domanda a codesto
Ufficio affinché gli sia restituita la somma della cauzione dei
tre mesi di anticipo, versata nell'anno 1957.

Distinti saluti
(BRESCIA Giuseppe)

Brescia Giuseppe

V^o lo suo Umberto
li 21/9/67
A. De Vitis

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1250

Brindisi, li 11-8-61

AL SIG. Bruno Giuseffe

Lotto 1° Scala A Int. 2

Via Tridicino

Francesillo F.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 4.121 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.80 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.038 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>4.121</u> vano per vani <u>3.80</u> £ .	<u>4.260</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>128</u>
	<u>5.038</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1)..... dell'appartamento sito in

Via..... n..... piano..... int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato ,

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA

Brescia Giugli

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

10 OTT. 1966

Prot.N SPH

Brindisi, lì _____

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. BRESCIA Giuseppe

LA. (P. - Sub. A/2 - Via Cotugno

FRANCAVILLA Fontana

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 23I

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FRANCAVILLA Lotto 1 scala A/2
Via Cotugno a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 23I ascende a lire 885.234 =.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

Spett.le Off. Autonomo
per le case Popolari

Rome

Brindisi

I. A. C. P. - Brindisi

8892

PROT. N. 7 OTT. 1966

Oggetto: A.P.B. 27-4-1962, n. 231

In risposta alla R.S. Racc. del 10-10-66.
n. 8711, comunico a questo Spett.le
Istituto, che confermo il risultato
del mio alloggiamento in via Cotugno
lotto I scala A/2, perfezionato per
20 anni appoggiandomi a qualsiasi
conformità della legge Comunitaria.

Con ogni osservanza —

Brescio Simet

Moncarville Aug 14-12-1966

V.
M

3687
9 APR. 1962

UFF. AL. RUTENZA

e p.c.

AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, 33
BRINDISI
AL SIG. MRSCLA GIUSEPPE
Via Cotogno, 3
FRANCAVILLA FONTANA

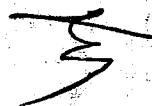
Oggetto: Atto definitivo di trasferimento della proprietà e rilascio di possesso dell'alloggio popolare sito in Francavilla Fontana - lotto I° - Sub. A - Int. 2° piano R. Via Cotogno, n. 3.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, nonché al rilascio del relativo atto di quietanza, poichè lo sottoscrittore in indirizzo ha versato per intero ed in anticipo, il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato, si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato, a nome della S.V., in data 18/7/1967 e registrato a Brindisi il 22/7/1967 al n. 7272 - mod. II - vol. =.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



ALL. N. I

BR/AN



3096

26 MAR. 1982

UFF/AL LL. E. PIENZA

AL SIG. BRESCIA GIUSEPPE
1° Lotte - So/A - Int. 2
Via Cotogno, 3
FRANCIVILLA FONTANA

Oggetto: Compensazione residua debito.

Con riferimento alla Sua lettera del 4/3/1982, relativa a richiesta di riscatto anticipato dell'alloggio popolare sito in Francavilla Fontana - Lotte 1° - So/A - Int. 2 - Via Cotogno, si comunica che alla data del 12/3/1982, il residuo debito, a saldo del prezzo di acquisto, ammonta a L. 310.100=.

Pertanto, appena la S.V. avrà effettuato il suddetto pagamento, ed esibito agli Uffici competenti dell'Istituto la relativa ricevuta, sarà inviata la pratica al Notaio per il trasferimento definitivo della proprietà.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GR/25



243
Brescia Giuseppe
BRESCIA GIUSEPPE
I° LOTTO SC/A-INT.2
VIA COTOGNO, 3
FRANCAVILLA FONTANA

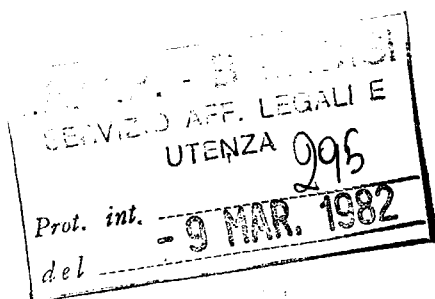
J.H. Hughes
ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI- Via Casimiro, 27
72100 B R I N D I S I

Il sottoscritto BRESCIA GIUSEPPE, assegnatario di un alloggio popolare sito in FRANCAVILLA FONTANA - Lotto I° - Sc/A - int.2 Via Cotogno, 3 .

- C H I E D E -

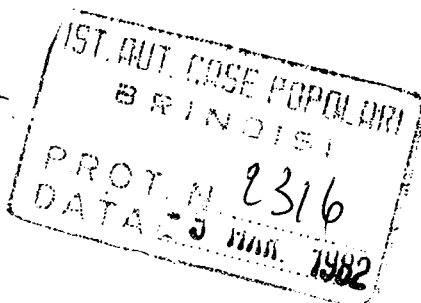
a codesto Spett/le Istituto di poter riscattare anticipatamente il suddetto alloggio, pagando il residuo debito.

Pertanto, in attesa di comunicazione, ringrazia anticipatamente.
Francavilla Fontana, 4/3/1982

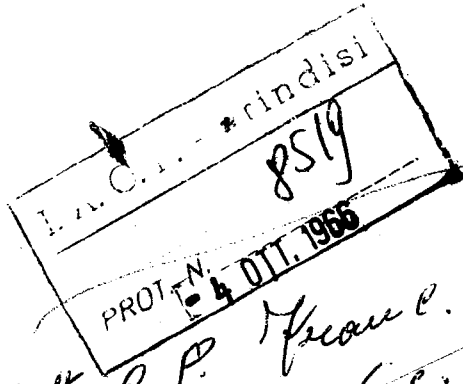


Brescia Giuseppe

Am. L. 310.100 =
per recupero e
popolare della
città.
12-3-982



Francavilla Fontana 20/SETT.1966



Spett./Le ISTITUTO AUTONOMO CASE POP.

Brindisi

Oggetto-D.P.R. del 27/4/1962 n° 231.-

Il sottoscritto BRESCIA Giuseppe, inquilino del 1° Lotto Case Popolari di Francavilla Fontana, site in Via Cotogno scala A Interno 2, venuto a conoscenza del Decreto Presidente della Repubblica n°231, chiede a codesto Ufficio che l'abitazione attualmente occupata sia passata a riscatto con pagamento rateale mensile, scomputabile in 20 (venti) anni.

Allega alla presente l'assegno bancario di £.5.000= (cinquemila) n° 4326449 emesso il 3/10/66 dalla Banca di Roma a favore di codesto Ufficio per le spese necessarie.

Rimane in attesa di assicurazione nell'attesa invia rispettosi ossequi.

Con Osservanza
(BRESCIA Giuseppe)

Brescia Giuseppe

RA
383/26